



SCHEMA DI CONVENZIONE

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A

“BIT MILANO 2020” E “ITB BERLINO 2020”

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “Regione” con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione nato a il..... (C.F.) il quale interviene nel presente atto non per sé, ma per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

La Società **Veneto Innovazione S.p.A.**, di seguito denominata “Società” con sede a Venezia-Mestre, in Via Ca' Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante nato a il..... (C.F.)

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta regionale n. del è stata approvata la partecipazione della Regione del Veneto alle manifestazioni fieristiche BIT - Borsa Internazionale del Turismo 2020 (in programma a Milano dal 9 all'11 febbraio 2020) e ITB - Internazionale Tourismus Börse 2020 (in programma a Berlino dal 4 all'8 marzo 2020);
- con il predetto provvedimento è stato approvato l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. delle dell'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le altre attività connesse alla partecipazione regionale alle predette manifestazioni fieristiche;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

La Società si impegna a svolgere l'attività di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione della partecipazione regionale alle manifestazioni BIT Borsa Internazionale del Turismo 2020 di Milano e all'ITB - Internazionale Tourismus Börse 2020 di Berlino e in particolare:

- BIT di Milano: l'acquisizione della superficie espositiva e l'iscrizione a catalogo della Regione e dei suoi coespositori per un importo di € 133.000,00 (IVA inclusa);
- ITB di Berlino: l'acquisizione della superficie espositiva e l'iscrizione a catalogo della Regione e dei suoi coespositori per un importo di € 74.000,00 (IVA inclusa);
- allestimento dello stand regionale alla BIT di Milano per un importo di € 115.000,00 (IVA inclusa);
- allestimento dello stand regionale alla ITB di Berlino per un importo di € 110.000,00 (IVA inclusa);
- attività di animazione con i gelatieri bellunesi nello stand regionale alla ITB di Berlino per un importo di € 15.000,00 (IVA inclusa);
- attività di animazione all'interno dello stand BIT di Milano consistente in: realizzazione di uno spazio multimediale che permetterà al visitatore di immergersi in una realtà aumentata per scoprire le opportunità turistiche del Veneto; conferenza stampa di presentazione delle opportunità turistiche della Regione del Veneto e delle novità legate alla nuova veste del portale turistico regionale; ospitalità all'interno dello stand con degustazioni di prodotti tipici e attività di animazione. Per un importo di € 58.000,00 (IVA inclusa);
- attività di organizzazione generale delle attività per un importo di € 10.000,00 (IVA inclusa).



La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

Articolo 2 – Durata e copertura spese

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina in data 30 giugno 2020.

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società, è riconosciuto un importo totale massimo di € 399.710,00 (IVA e ogni altro onere incluso).

Al fine di un concorso alle spese, secondo quanto stabilito dal provvedimento n./2019, la Società richiederà agli operatori veneti che parteciperanno e indicati dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione una quota di partecipazione a titolo di mero rimborso per le spese sostenute così stabilita:

- per la partecipazione alla BIT di Milano: € 1.200,00 (IVA esclusa) per la disponibilità di un tavolo-contrattazioni personalizzato e ad un'agenda di appuntamenti prestabilita;
- per la partecipazione alla ITB Berlino: € 1.200,00 (IVA esclusa) per un desk personalizzato e un'agenda appuntamenti prestabilita ed € 750,00 (IVA esclusa) per la disponibilità di un tavolo-contrattazioni e per un'agenda di appuntamenti prestabilita;
- per la partecipazione a BIT di Milano e ITB di Berlino della Città di Venezia con un'area di 8mq la quota complessivo di € 9.000,00 (IVA esclusa).

Tali quote, introitate e contabilizzate a cura del soggetto societario che provvederà secondo normativa di legge all'autonoma gestione contabile, saranno oggetto di rendiconto nello stato dell'entrata dell'iniziativa e saranno utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel budget preventivo e oggetto di successiva ricognizione e approvazione dal parte della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.

Articolo 3 – Piano finanziario e modalità di pagamento

L'importo di € 515.000,00 (IVA inclusa), così come stabilito dalla D.G.R. n./2019, di cui € 399.710,00 a carico della Regione del Veneto ed € 115.290,00 a carico degli operatori veneti partecipanti, si intende comprensivo di tutti i costi necessari alla buona realizzazione dell'iniziativa. La somma a carico della Regione di € 399.710,00 sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- € 386.050,00 alla sottoscrizione della presente Convenzione per l'avvio delle attività;
- € 13.660,00 alla conclusione delle attività di cui all'art. 1, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

I pagamenti degli importi avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura.

La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento, potranno esser utilizzate per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza regionale alla manifestazione. Qualora, alla data di scadenza della presente Convenzione, risultino non impiegati, parzialmente o nella loro totalità, gli stanziamenti liquidati alla Società, quest'ultima dovrà provvedere quanto prima al riaccredito delle somme residuali alla Regione; tali somme non potranno in nessun caso essere oggetto di forme di compensazione.



Articolo 4 – Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli

Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificassero ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 5 - Recesso e inadempimenti

La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 - Divieto di cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 7 – Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 8 – Responsabilità ed obblighi

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.



Articolo 9 – Registrazione

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

Articolo 11 - Norma di rinvio

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale rappresentante

